Comune di Caldiero
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Olinto Marcolungo, 19
37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel. 045 6172378 Fax 045 6172364
Internet: www.comune.caldiero.vr.it e-mail fabio.taioli@comune.caldiero.vr.it
PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it
AREA LAVORI PUBBLICI

Prot. 14889

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI- DECENNIO 2021/2030.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE/RICHIESTA RELAZIONE-PREVENTIVO.

In relazione alla concessione del servizio in oggetto si invita, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a formulare il proprio miglior preventivo/relazione.
Il presente documento costituisce manifestazione di interesse.
A tal fine, vengono fornite le seguenti informazioni:

1 – ENTE APPALTANTE
Denominazione:Comune di Caldiero
Indirizzo: Piazza O. Marcolungo 19 - 37042 Caldiero (VR)
Telefono: 045-6172378
PEC: protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it
e-mail: lavoripubbliciomune.caldiero.vr.it
Profilo committente:www.comune.caldiero.vr.it.

2 – OGGETTO E CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
L'oggetto della concessione è dettagliato nell'art. 1 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.
In particolare, il Comune di Caldiero intende cedere in concessione il servizio di illuminazione elettrica votiva dei n. 2 cimiteri comunali, a fronte del riconoscimento al Comune, da parte del concessionario, di un corrispettivo annuale, denominato "canone di concessione".
Il canone ANNUO che il concessionario dovrà versare al Comune, è stato stimato in € 10.000,00=, oltre IVA; tale importo sarà rideterminato al termine della procedura di affidamento, in base all'aumento offerto dalla ditta che risulterà affidataria della concessione del servizio.
Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade votive esistenti (n. 1.000 lampade circa, di cui circa 30 lampade per tombe di famiglia) e degli impianti ad esse afferenti nonché l'installazione di nuove lampade votive, a richiesta degli interessati, nei cimiteri comunali del capoluogo e della frazione di Caldierino.
Connessa alla gestione del servizio vi sono l'eventuale estensione e riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva esistenti, da effettuarsi a cura e spese del Concessionario.
Il servizio si completa con la gestione integrale, anche amministrativa e contabile, dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base di tariffe predeterminate.

Il valore della concessione, per il decennio 2021/2030, è determinato dall'ammontare delle entrate derivanti dell'erogazione del servizio di illuminazione elettrica votiva, cui il Comune rinuncia concedendole al concessionario, ed è quantificato in € 150.000,00= (IVA esclusa).

3- REQUISITI PER PARTECIPARE

Possono partecipare alla procedura in oggetto i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, che dovevano essere già posseduti nel momento della presentazione della manifestazione di interesse:

-essere in possesso dei requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016);

-essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale;

-requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016):

*iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria di attività che comprenda quella oggetto del servizio in parola;

*essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità professionale (da comprovarsi in sede di presentazione del preventivo, tramite la redazione di un elenco dei principali servizi effettuati nel triennio 2016/2018, svolti in assenza di contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute);

-requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016):

*avere avuto, nel triennio 2017/2019, un fatturato minimo nel settore dell'attività oggetto dell'appalto, non inferiore al corrispettivo triennale della concessione, pari ad € 30.000,00, IVA esclusa (tale requisito dovrà essere comprovato in sede di procedura di affidamento, tramite la presentazione di un elenco dei principali servizi effettuati nel triennio 2017/2019, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici).

4 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, mediante l'utilizzo del P.E.A.F. (Piattaforma Elettronica Albo Fornitori) – mercato elettronico del Comune di Caldiero.

La stazione appaltante procederà all'affidamento diretto del servizio all'operatore economico che, dal confronto/valutazione comparativa dei preventivi pervenuti, avrà presentato la proposta ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze e all'interesse pubblico da perseguire.

I preventivi saranno valutati sulla base:

a) dell'esperienza e della competenza tecnica maturata nello specifico servizio in oggetto

b) della congruità del canone in rapporto alle caratteristiche del servizio richiesto.

Saranno infine valutate le eventuali proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti, rispetto a quelli descritti nella documentazione relativa all'affidamento in parola.

L'operatore economico affidatario si impegna ad iscriversi al P.E.A.F. (Piattaforma Elettronica Albo Fornitori) del Comune di Caldiero nella categoria SERVIZI CIMITERIALI, entro 3 giorni dalla comunicazione da parte del Comune, ai fini della conferma del preventivo;

5 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI

Le Ditte invitate dovranno far pervenire entro e non oltre l'orario ed il termine perentorio del **03/12/2020 ore 19.00**, il proprio miglior preventivo/relazione, all'indirizzo PEC protocollogenerale@pec.comune.caldiero.vr.it.

Sarà presa in considerazione solo la documentazione pervenuta entro il termine stabilito.

I documenti da presentare, tramite web-application, sono obbligatoriamente i seguenti:

1) una relazione che, per questioni di celerità dell'azione amministrativa, dovrà essere contenuta in massimo n. 3 facciate di fogli formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1.

La relazione dovrà riportare:

- una breve presentazione dell'azienda con la descrizione dell'organizzazione, delle qualifiche e dell'esperienza maturata dal personale;
- una descrizione dell'esperienza, della professionalità e delle competenze tecniche maturate nello specifico servizio in oggetto;
- eventuali proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti, rispetto a quelli descritti nella documentazione relativa al presente affidamento;

2) un elenco riportante i principali servizi, affini a quello in oggetto, effettuati nel triennio 2017/2019, svolti in assenza di contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute, con i relativi destinatari pubblici, importi e date di affidamento (tale elenco non è da computarsi nelle 3 facciate richieste per la relazione, ma dovrà essere redatto e presentato a parte);

3) il canone di concessione annuo offerto, da redigersi esclusivamente sul modello “allegato A” (non saranno ammessi importi in diminuzione rispetto al canone annuo fissato);
4) modello “allegato B”, relativo all’autocertificazione dei requisiti art. 80, dei requisiti per partecipare alla procedura e della tracciabilità;
5) Capitolato Speciale d’Appalto, firmato digitalmente dal responsabile/titolare/legale rappresentante della ditta, quale accettazione dello stesso;

Il preventivo/relazione pervenuto non è vincolante per questa Amministrazione Comunale; è facoltà dell’Ente non procedere all’affidamento, a insindacabile giudizio dello stesso, per motivi di opportunità o convenienza, senza che per questo le ditte partecipanti possano avanzare alcuna pretesa.
Si procederà all’affidamento anche nel caso pervenga un solo preventivo/relazione valido e ritenuto conveniente, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.

L’Amministrazione Comunale procederà all’affidamento diretto all’Operatore Economico che avrà formulato il preventivo/proposta più conveniente per l’Amministrazione Comunale, secondo le indicazioni riportate nella presente manifestazione di interesse.

6 - GARANZIE A CORREDO DEL PREVENTIVO
Agli operatori economici partecipanti non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, mentre sarà richiesta all’affidatario la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, da depositare in occasione della stipula del contratto.

7 – CHIARIMENTI E INFORMAZIONI INERENTI LA PROCEDURA
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico Comunale-Area Lavori Pubblici al numero 045 6172378, oppure via mail a: lavoripubblici@comune.caldiero.vr.it.

8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che Responsabile unico del procedimento è l’ing. Giuliano Zandonà.

9 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali verranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679.
Ai sensi dell’art. 53, comma 2 lettera b) del D. Lgs .50/2016 il diritto di accesso agli atti è differito alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei preventivi richiesti.

Per quant'altro non specificatamente previsto nella presente lettera, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Caldiero, li 18/11/2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
Ing. Giuliano Zandonà
(firmato digitalmente)

ALLEGATI:
•Allegato A:modello per redazione preventivo
•Allegato B:autocertificazione art. 80 e tracciabilità
•Capitolato Speciale d’Appalto

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

- Relazione che, per questioni di celerità dell'azione amministrativa, dovrà essere contenuta in massimo n. 3 facciate di fogli formato A4, carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1.

La relazione dovrà riportare:

- una breve presentazione dell'azienda con la descrizione dell'organizzazione, delle qualifiche e dell'esperienza maturata dal personale;
- una descrizione dell'esperienza, della professionalità e delle competenze tecniche maturate nello specifico servizio in oggetto;
- eventuali proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti, rispetto a quelli descritti nella documentazione relativa al presente affidamento;

- Elenco riportante i principali servizi, affini a quello in oggetto, effettuati nel triennio 2017/2019, svolti in assenza di contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute, con i relativi destinatari pubblici, importi e date di affidamento (tale elenco non è da computarsi nelle 3 facciate richieste per la relazione, ma dovrà essere redatto e presentato a parte);
- Canone di concessione annuo offerto, da redigersi esclusivamente sul modello "allegato A"(non saranno ammessi importi in diminuzione rispetto al canone annuo fissato);
- Modello "allegato B", relativo all'autocertificazione dei requisiti art. 80, dei requisiti per partecipare alla procedura e della tracciabilità;
- Capitolato Speciale d'Appalto, firmato digitalmente dal responsabile/titolare/legale rappresentante della ditta, quale accettazione dello stesso;

Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI

DECENNIO 2021/2030

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI
Decennio 2021/2030

INDICE

Articolo 1 Oggetto della concessione
Articolo 2 Scelta del concessionario
Articolo 3 Oneri e obblighi per la gestione del servizio e degli impianti
Articolo 4 Stato di fatto degli impianti
Articolo 5 Funzionamento degli impianti di illuminazione votiva
Articolo 6 Riqualificazione ed estensione degli impianti
Articolo 7 Abbonamento al servizio di illuminazione votiva
Articolo 8 Rapporti con l'utenza
Articolo 9 Referente in loco e reperibilità
Articolo 10 Modalità di pagamento delle tariffe di abbonamento
Articolo 11 Canone di concessione e modalità di pagamento
Articolo 12 Valore della concessione
Articolo 13 Durata della concessione
Articolo 14 Contratto
Articolo 15 Cessione del contratto e subappalto
Articolo 16 Garanzie
Articolo 17 Obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e infortunistici
Articolo 18 Assicurazioni e danni
Articolo 19 Ripristini, rimborsi e riparazione danni ai manufatti cimiteriali
Articolo 20 Avvio del servizio
Articolo 21 Penalità
Articolo 22 Interruzione del servizio
Articolo 23 Mezzi e personale per l'effettuazione del servizio
Articolo 24 Controllo e vigilanza
Articolo 25 Risoluzione del contratto
Articolo 26 Responsabilità del Concessionario - Sicurezza sul lavoro
Articolo 27 Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
Articolo 28 Controversie
Articolo 29 Disposizioni finali
Articolo 30 Trattamento dei dati personali

Art. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune Caldiero cede in concessione il servizio cimiteriale di illuminazione votiva a Ditta concessionaria, a fronte del riconoscimento al Comune stesso di un corrispettivo annuale denominato "**canone di concessione**". Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) delle lampade votive esistenti (n. 1.000 lampade circa, di cui circa 30 lampade per tombe di famiglia) e degli impianti ad esse afferenti nonché l'installazione di nuove lampade votive, a richiesta degli interessati, nei cimiteri comunali del capoluogo e della frazione di Caldierino.

2. Connessa alla gestione del servizio vi è l'estensione e la riqualificazione degli impianti di illuminazione votiva esistenti, da effettuarsi a cura e spese del Concessionario, come regolato dal successivo art. 6.

3. Il servizio si completa con la gestione integrale, anche amministrativa e contabile, dei rapporti con l'utenza privata, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base di tariffe predeterminate.

Art. 2
SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La stazione appaltante procederà all'affidamento diretto del contratto mediante il proprio mercato elettronico ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, nei confronti dell'operatore economico che, dal confronto/valutazione comparativa dei preventivi pervenuti, avrà presentato la proposta ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze e all'interesse pubblico perseguito sulla base:

a) dell'esperienza e della competenza tecnica maturata nello specifico servizio in oggetto;
b) della congruità del canone in rapporto alle caratteristiche del servizio richiesto;
c) eventuali proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti, rispetto a quelli richiesti.

Art. 3
ONERI ED OBBLIGHI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DEL SERVIZIO

1. La concessione, a cura e spese del concessionario, si intende riferita alla gestione di tutti gli impianti di illuminazione cimiteriale votiva, presenti e futuri, delle sepolture private al coperto ed allo scoperto, delle tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, nei cimiteri comunali del capoluogo e della frazione di Caldierino, compatibilmente con le norme in materia di Regolamento Cimiteriale ed alle leggi vigenti in materia. La concessione comprende anche l'installazione di nuove lampade votive a richiesta dei privati interessati o, se necessario, del Comune.

2. La titolarità e il costo delle forniture dell'energia elettrica rimane a carico della Ditta, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario. Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica all'Ente erogatore e a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di voltura di tale fornitura è a completo carico del concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.

3. Il Comune rimane altresì estraneo nei rapporti tra il concessionario entrante e il concessionario uscente, per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora il Comune medesimo sollevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento/indennizzo.

4. Sono ad esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per la fornitura e posa in opera dei nuovi allacci ed impianti da installare, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e l'esecuzione dei lavori di marmista, muratore, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso ed alterato in dipendenza e conseguenza, diretta od indiretta, dell'esatto adempimento del servizio.

5. Il Comune non assume impegno di imporre, ad alcun titolo e causa, il servizio di illuminazione votiva ai concessionari di aree cimiteriali o di tombe o campi comuni, cellette ossario e loculi, che

rimangono pertanto liberi di addivenire o meno, sotto la loro responsabilità, alla stipulazione dei contratti con il concessionario del servizio di illuminazione votiva.
6. È fatto salvo il diritto di esclusiva per il concessionario per quanto attiene alla titolarità del servizio ceduto in concessione. È ammessa l'installazione, su iniziativa di singoli privati, di dispositivi di illuminazione votiva di tecnologia o caratteristiche visibilmente difformi dalla generalità delle altre lampade installate, previo assenso in forma scritta del Comune e della Ditta concessionaria.
7. Ogni parte degli impianti deve essere conforme alle norme CEI vigenti per materiali, componenti, modalità d'installazione.

Art. 4
STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI

Il Concessionario accetta gli impianti di illuminazione votiva a servizio dei cimiteri comunali nello stato di fatto in cui si trovano, senza poter avanzare nessuna richiesta di compenso per eventuali malfunzionamenti o manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie all'atto della presa in carico del servizio.

Art. 5
FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione ed il regolare funzionamento degli impianti e delle lampade votive.
2. In caso di avarie, anche dovute a cause di forza maggiore e non imputabili al concessionario, questi è obbligato a provvedere, a sue spese e cura, alle riparazioni ed al ripristino del funzionamento di ogni impianto votivo, non oltre il quindicesimo giorno dal verificarsi del guasto.
3. Le lampadine non funzionanti devono essere immediatamente sostituite a cura e spese del concessionario e, comunque, non oltre 6 (sei) giorni lavorativi dalla segnalazione dello spegnimento.
4. Gli allacciamenti di nuove utenze debbono essere effettuati entro e non oltre 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di avvenuto versamento della relativa tariffa.
5. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente, con il trattenimento della quota corrispondente sulla garanzia versata al Comune ai sensi del successivo art. 16.

Art. 6
RIQUALIFICAZIONE ED ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI

1. Connessa alla gestione del servizio vi è l'estensione e la riqualificazione degli impianti. Il concessionario in particolare dovrà:
a) effettuare a propria cura e spese le modifiche dell'impianto esistente
b) estendere a propria cura e spese l'impianto di illuminazione votiva in ogni nuovo manufatto o estensione delle strutture cimiteriali, realizzati dal Comune nel corso della concessione.
2. I nuovi impianti di illuminazione votiva verranno realizzati dal concessionario a norma delle vigenti leggi in materia e con caratteristiche analoghe a quelli esistenti. Annualmente, a conclusione dei lavori di installazione dei nuovi impianti o modifiche sostanziali all'impianto esistente, il Concessionario deve altresì presentare al Comune gli atti di collaudo e le certificazioni di conformità prescritti.
3. L'esecuzione delle opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle zone di ampliamento dovrà essere compiuta a regola d'arte e secondo norme CEI e certificata ai sensi del D.M. N. 37/2008 (dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore).
4. Sono ad esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri ed obblighi, nessuno escluso, per il ripristino delle opere murarie dopo gli interventi effettuati, ed in particolare l'esecuzione dei lavori

da muratore, marmista, scalpellino, verniciatore, pittore, ecc. e quant'altro necessario a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto potrà risultare manomesso in conseguenza delle lavorazioni effettuate.
5. La piena proprietà degli impianti esistenti alla data di inizio della concessione è del Comune di Caldiero, e tale rimane fino al termine della concessione. Alla scadenza della concessione tutti gli impianti in ogni loro componente (cavi, trasformatori, centraline, lampade, portalampade, apparecchiature di controllo, ecc.) realizzati o modificati dal Concessionario, saranno trasferiti gratuitamente in proprietà del Comune, senza alcun onere accessorio e/o riscatto a carico di quest'ultimo. Al termine della concessione, fra apposito personale incaricato del Comune e il concessionario, sarà redatto, in contraddittorio, un verbale di consistenza e presa in carico di tutti gli impianti di illuminazione votiva esistenti nei cimiteri.

Art. 7
ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. L'abbonamento al servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto tra utenti e concessionario, si attiva con il pagamento di una tariffa di allacciamento (contributo fisso d'impianto una tantum) e di una tariffa di abbonamento annuale al servizio (corrispettivo servizio).
2. Le tariffe che dovranno essere imposte agli utenti sono quantificate come segue (Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 17.11.2020):

- **Canone annuo di abbonamento per ogni lampada (loculi, celle, tombe a terra): € 15.00 IVA compresa;**
- **Canone annuo di abbonamento per ogni lampada (tombe di famiglia) € 60,00 IVA compresa;**
- **Contributo forfettario in occasione di nuova installazione: € 50.00 IVA compresa;**

3. Le utenze in essere al momento della presa in carico del servizio si intendono già allacciate, e pertanto non potrà essere richiesto ai titolari alcun nuovo contributo fisso d'impianto.
4. È fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di allacciamento e/o abbonamento in misura diversa da quella prevista dalle tariffe in vigore. La violazione del presente divieto comporta l'immediata decadenza dalla concessione.
5. A partire dal secondo anno tali tariffe potranno essere aggiornate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente, su richiesta del Concessionario. L'aggiornamento annuale delle tariffe dovrà essere autorizzato con atto scritto dal Comune sulla base della proposta motivata avanzata dal concessionario entro 3 mesi dalla scadenza di ciascun anno.
6. Nel prezzo dell'abbonamento sono comprese:
- la pulizia e la manutenzione della lampada;
- le riparazioni della lampada;
- il ricambio delle lampadine;
- il consumo di energia elettrica;
- la manutenzione (ordinaria e straordinaria) e le riparazioni della rete e degli impianti di trasformazione e distribuzione;
- l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e di gestione del servizio.

7. Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, le cui clausole dovranno essere previamente approvate dal Comune, dovrà essere redatto secondo le ulteriori modalità di seguito descritte: durata minima di un anno rinnovabile tacitamente salvo disdetta; le esumazioni ed estumulazioni risolvono di diritto l'abbonamento; l'abbonamento decorre dal giorno di stipula del contratto; qualora questo intervenga durante l'anno, l'utente pagherà, oltre al contributo di allacciamento, tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al 31 dicembre dell'anno solare successivo; l'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre; l'utente che traslochi da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.

Art. 8
RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario dovrà assicurare rapporti con l'utenza improntati alla massima trasparenza, efficienza, funzionalità e tempestività, al fine di soddisfare al meglio le esigenze e le richieste degli utenti. In particolare i rapporti fra il concessionario e gli utenti, disciplinati da apposito contratto scritto, le cui clausole dovranno essere previamente approvate dal Comune, saranno regolati dai seguenti criteri e regole:

a) il concessionario dovrà, al momento della presa in carico del servizio ed ogniqualvolta si rendesse necessario ed opportuno, redigere ed affiggere presso i cimiteri comunali, opportuni avvisi contenenti tutte le informazioni utili all'utenza ed in particolare:

- le nuove modalità gestionali;
- le tariffe;
- le modalità di pagamento ed i relativi tempi;
- le conseguenze del mancato pagamento;
- le modalità di intervento ed i relativi tempi;
- i propri recapiti, completi di numero telefonico e e-mail/PEC;
- il nome del referente autorizzato a fornire informazioni;
- il nome del referente presso il quale inoltrare richieste di intervento;

b) il concessionario potrà richiedere all'utente il pagamento anticipato sia della quota una tantum per allacciamento sia quella per abbonamento annuale, nella misura prescritta;

c) è vietato agli utenti modificare o manomettere gli impianti. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni causati al concessionario, cui competono gli oneri del ripristino, salvo qualunque altra azione civile o penale;

d) il pagamento della rata di abbonamento da parte dell'utente e a favore del concessionario dovrà essere effettuato entro un mese dalla data di recepimento dell'avviso di pagamento. In difetto il concessionario provvederà ad inoltrare all'utente moroso un sollecito di pagamento, concedendo allo stesso un ulteriore termine di un mese;

e) trascorso il periodo suddetto senza che l'utente abbia ottemperato al pagamento, il concessionario potrà a sua discrezione, e senza preavviso alcuno, sospendere l'erogazione del servizio mediante l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;

f) la riattivazione del servizio sarà accordata dopo l'avvenuto versamento delle quote dovute e non pagate, comprensive degli interessi legali;

g) è fatto divieto al concessionario di introitare somme per abbonamento annuale qualora il rapporto con l'utente sia decaduto, risolto, revocato o scaduto.

Art. 9
REFERENTE IN LOCO E REPERIBILITA'

1. Il Concessionario dovrà nominare un referente responsabile in loco, precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'Azienda

2. Il Concessionario dovrà comunicare un recapito telefonico ed e-mail/PEC a cui gli utenti e l'Amministrazione potranno rivolgersi, in modo da garantire la tempestività degli interventi.

Art. 10
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI ABBONAMENTO

1. I pagamenti delle tariffe di abbonamento e di allacciamento al servizio potranno essere effettuati dall'utente sia a mani di incaricati del concessionario, che rilasceranno immediata quietanza, sia attraverso versamento in un apposito conto corrente postale, intestato espressamente al concessionario.

2. Il concessionario dovrà predisporre per gli utenti appositi bollettini di conto corrente postale che dovranno riportare la causale del pagamento e l'articolazione della somma pagata in canone di abbonamento ed I.V.A..

Art. 11
CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il canone di concessione è stimato in € 10.000,00/anno, IVA esclusa e sarà rialzato in base alla cifra proposta nel preventivo presentato dall'aggiudicatario del servizio, in sede di procedura di affidamento.
Tale importo, nel caso di adeguamento ISTAT delle tariffe, sarà di conseguenza aggiornato in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente.
2. Il versamento del canone di concessione annuale, dovrà essere effettuato dal concessionario a favore del Comune di Caldiero entro e non oltre il 1° marzo dell'anno successivo a quello da liquidare.
3. Il mancato versamento del canone di concessione entro i termini stabiliti comporta la facoltà per il Comune di dichiarare la decadenza dalla concessione.

Art. 12
VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore della concessione è determinato dall'ammontare delle entrate derivanti dall'erogazione del servizio di illuminazione votiva, cui il Comune rinuncia concedendole al concessionario, a fronte dell'onere della gestione e manutenzione completa degli impianti, dei costi per la fornitura dell'energia elettrica, dell'estensione degli impianti come regolata al precedente art. 6 e del pagamento al Comune di un canone annuale di concessione.
2. Il valore economico **annuale** della concessione viene stimato in base al numero dei manufatti esistenti nei cimiteri ed in base alle tariffe indicate all'art. 7, in complessivi Euro 15.000,00 oltre IVA; pertanto il valore economico decennale viene stimato in Euro 150.000,00.

Art 13
DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci), dal 01.01.2021 al 31.12.2030.

Art. 14
CONTRATTO

1. La stipula del contratto di concessione deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa e il servizio sarà preso in carico dal concessionario in data 01.01.2021.
3. Nel caso in cui la ditta non stipuli il contratto nel termine fissati, decade automaticamente dall'affidamento e il Comune sarà libero di affidare il presente servizio ad altro operatore economico, oltre ad incassare la garanzia.
4. Il contratto verrà rogato dal Segretario Comunale nella forma pubblica amministrativa.
5. Le spese di rogito e registrazione, comprensive di tutti gli oneri inerenti e conseguenti, comprese tasse ed imposte di ogni genere, sono a carico del concessionario, nessuna eccettuata od esclusa.

Art. 15
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. L'aggiudicatario non potrà, a pena dell'immediata risoluzione, cedere ad altri il contratto di concessione di cui all'oggetto del presente capitolato.
2. Per quanto concerne il subappalto, il concessionario dovrà indicare all'atto della presentazione del proprio preventivo le prestazioni/servizi che intende subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dal Comune. Di

fronte alla Stazione Appaltante, comunque, l'impresa appaltatrice resterà la sola ed unica responsabile dei servizi subappaltati.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si applica quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 16
GARANZIE

1. Agli operatori economici partecipanti non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare una **garanzia definitiva**, prima della stipula del contratto, pari al 10% (dieci percento) del valore della Concessione, riferito all'intero decennio di durata contrattuale, così come previsto dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia definitiva dovrà pertanto essere pari ad € 15.000,00=.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento nonché l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia fideiussoria prevista deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
6. Il Comune è autorizzato dal concessionario, con la stipula della concessione, a rivalersi, per l'intero od in parte, sulla somma depositata come garanzia definitiva acquisendo direttamente penalità, rimborsi e ristori previsti nel presente capitolato.
7. Il concessionario è obbligato a reintegrare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'avvenuta rivalsa, l'ammontare della misura della garanzia fissata al secondo comma, provvedendo a consegnare una nuova fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
8. La garanzia definitiva dovrà mantenere la sua efficacia 6 (sei) mesi oltre la scadenza naturale del periodo contrattuale. La stessa sarà liberata nel momento in cui il concessionario avrà dimostrato il completo adempimento degli obblighi contrattuali o l'estinzione di ogni ragione di credito nei suoi confronti e sempre che non sussistano motivi di contestazione o contenzioso pendente.
9. L'importo della garanzia definitiva potrà essere ridotto, nei casi previsti dall'art. 93, comma 7.

Art. 17
OBBLIGHI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED INFORTUNISTICI

1. Il Concessionario è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed infortunistici per il personale dipendente.
2. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico dell'impresa, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
3. Il Concessionario deve inoltre assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, dotando il proprio personale di indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e salute in relazione alle lavorazioni ed ai materiali utilizzati.

Art. 18
ASSICURAZIONI E DANNI

1. L'aggiudicatario dovrà produrre adeguata polizza assicurativa aziendale R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) per tutti i danni derivanti da comportamenti del proprio personale o dal malfunzionamento degli impianti in gestione per l'intera vigenza contrattuale. Si precisa che tutte le operazioni che verranno svolte presso i cimiteri comunali, dovranno essere opportunamente segnalate, ad esclusiva cura del concessionario, in modo tale da escludere il verificarsi di incidenti, esonerando questo Comune da qualsivoglia responsabilità.

2. Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al competente Ufficio al momento della sottoscrizione del contratto.
3. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.
4. Resta fermo l'obbligo per il concessionario di tenere indenne il Comune da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l'importo assicurato.

Art. 19
RIPRISTINI, RIMBORSI E RIPARAZIONE DANNI AI MANUFATTI CIMITERIALI

1. Ogni guasto recato in occasione dell'esecuzione di installazione degli impianti, o di riparazione degli stessi, ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà Comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del concessionario nei tempi più rapidi e, comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione Comunale. Si precisa che, in caso di danni, le richieste di risarcimento e gli ulteriori contatti dovranno essere gestiti direttamente tra il danneggiato e il concessionario.
2. In caso di mancato adempimento da parte del concessionario, si provvederà d'ufficio ai ripristini ed alle riparazioni necessarie, con rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale, mediante il trattenimento della quota corrispondente sulla garanzia prestata al Comune ai sensi dell'art. 16 del presente Capitolato d'Appalto.

Art. 20
AVVIO DEL SERVIZIO

1. Il Concessionario è tenuto ad avviare il servizio ed effettuare le operazioni previste nel presente capitolato, a partire dal 01.01.2021 senza alcun ritardo e garantendone la continuità con la gestione del precedente concessionario.
2. Dato il carattere di improrogabilità e di pubblico interesse del servizio il Concessionario sarà tenuto al rispetto scrupoloso dei tempi di esecuzione; eventuali ritardi saranno sanzionati con le modalità stabilite dal successivo art. 21.

Art. 21
PENALITA'

1. Per le violazioni di seguito indicate verranno applicate le seguenti penali:
- per ritardo nell'allacciamento di nuove utenze superiori a 12 (dodici) giorni: Euro 20,00 (venti/00).
- per ritardo nella sostituzione di lampadine guaste superiore a 6 (sei) giorni: Euro 5,00 (cinque/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.

2. L'applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione al concessionario della contestazione di violazione accertata, da effettuarsi via PEC e senza alcuna formalità legale. Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici verrà applicata la penale, con ingiunzione del termine di pagamento, scaduto infruttuosamente il quale si provvederà per la rivalsa sulla somma depositata a garanzia.
3. Il Comune si riserva altresì di far eseguire da altra ditta il servizio, nel caso in cui lo stesso non venga eseguito dalla ditta affidataria, ovvero da essa trascurato, ponendo le relative spese interamente a carico dell'appaltatore.

Art. 22
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Trattandosi di pubblico servizio, lo stesso non può essere interrotto. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio competente.

2. In caso di ritardato avviamento o interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, ed inteso come mancato funzionamento degli impianti di tutto o gran parte di uno dei cimiteri, superiore a 2 (due) giorni consecutivi verrà applicata la penale Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ulteriore mancato funzionamento.
3. In caso di interruzione del servizio non imputabile a cause di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio agli adempimenti necessari, previa notizia al concessionario, con spese a carico dello stesso mediante rivalsa sul medesimo dell'ammontare della spesa sostenuta dall'Ente, con il trattenimento della quota corrispondente sulla garanzia prestata a favore del Comune.

Art. 23
MEZZI E PERSONALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere effettuato con puntualità e cura, con attrezzature, materiali ed utensili forniti dalla ditta appaltatrice.
2. Le attrezzature ed i mezzi d'opera che saranno impiegati per l'esecuzione del servizio dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso ed adeguati, sia qualitativamente che numericamente, agli interventi da eseguire. In particolare le attrezzature dovranno essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza, con obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.
3. Il concessionario dovrà prestare altresì l'assistenza con proprio personale ai collaudi ed ai sopralluoghi delle autorità competenti.
4. Il concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze dipendenti sufficienti per garantire ed assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente capitolato. Il personale dovrà essere fisicamente idoneo, dovrà indossare indumenti di lavoro con contrassegno della ditta e cartellino di riconoscimento ben esposto. Il personale dovrà tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo, nello spirito delle norme del regolamento comunale dei servizi cimiteriali.
5. Durante lo svolgimento del servizio il personale impiegato dovrà attenersi alle indicazioni impartite dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici o chi per esso.
6. È facoltà dell'Amministrazione richiedere l'allontanamento dei dipendenti che avessero una condotta non riguardevole nei confronti del pubblico o che dimostrino una persistente incapacità nel compimento del servizio.
7. Il concessionario dovrà garantire la sostituzione del personale in caso di assenza per malattia, ferie od altri impedimenti. Il concessionario dovrà in ogni caso garantire gli operatori necessari all'esecuzione del servizio.

Art. 24
CONTROLLO E VIGILANZA

1. L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione all'interno dei cimiteri, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi e agli impianti.
2. Il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, e a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.
3. Il concessionario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta al Comune ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, compresi i dati contabili, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

Art. 25
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune può procedere all'immediata risoluzione del contratto, applicando una sanzione pari ad Euro 600,00= (Euro seicento/00) ed unicamente comunicando alla ditta la propria decisione, nei casi previsti dalla legislazione vigente, nei casi previsti dal Codice Civile (art. 1456 rubricato "clausola risolutiva espressa"), nonché nei seguenti casi:

- ♦ la Ditta sia in stato di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo e qualsiasi altra condizione equivalente;
- ♦ ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di assicurazioni sociali e prevenzione infortuni;
- ♦ sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- ♦ subappalto non autorizzato;
- ♦ comunicazione da parte della Prefettura, delle informazioni interdittive di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, come modificato con D.Lgs. 15.11.2012, n. 218;
- ♦ dopo 3 inadempienze nell'arco di un anno, anche non consecutive, segnalate per iscritto all'impresa aggiudicataria, non seguite da interventi di ripristino entro i termini prefissati;
- ♦ cessione diretta, ovvero indiretta, del contratto;
- ♦ mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze.

2. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'operatore economico sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese, alle quali il committente dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

3. In caso di decadenza, risoluzione anticipata o revoca il concessionario è tenuto, comunque, a soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri non ancora assolti, compresi il pagamento di canoni, rimborsi e spese di gestione del servizio; nessun rimborso è dovuto al concessionario da parte del Comune, anche per quanto concerne spese sostenute per eventuali nuovi impianti installati ed eventualmente non ammortizzate per mancati allacciamenti, a titolo di penale.

4. Il concessionario dichiarato decaduto ha diritto a percepire i canoni di abbonamento degli utenti in misura proporzionale dei dodicesimi annui per i quali ha assicurato il servizio, nonché i contributi fissi una tantum già riscossi.

Art. 26
RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO – SICUREZZA SUL LAVORO

1. Nel corso dell'esecuzione del servizio, il concessionario è obbligato ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del personale impiegato, nel pieno rispetto del D. Lgs. 81/2008.

2. È stato valutato il rischio derivante da interferenze con altre imprese nelle aree cimiteriali nel corso dello svolgimento del servizio, rilevando che non vi sono rischi specifici tali da rendere necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, previsto dal D. Lgs. 81/2008. Data la natura puntuale degli interventi connessi al servizio oggetto di concessione, si ritiene sufficiente una attività di informazione reciproca tra imprese eventualmente compresenti, per escludere lavorazioni in una medesima area, nonché con i cittadini fruitori dell'area cimiteriale. Non sono quindi corrisposti oneri specifici per la limitazione dei rischi da interferenza, rientrando ogni altro onere per la sicurezza nei rischi propri dell'attività del Concessionario. Nel caso si verificassero lavorazioni che non rientrano nella previsione dell'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 il concessionario è obbligato a segnalarlo a questo Comune, che procederà agli adempimenti di conseguenza.

3. La circoscrizione delle zone di lavoro interessate ai lavori di manutenzione ed estensione degli impianti dovranno essere precedute dalla consegna al Comune di un Piano Operativo per la

Sicurezza che tenga conto dei rischi connessi alle lavorazioni e alle possibili interferenze con altre imprese presenti al momento nell'area cimiteriale.
4. Al concessionario, nell'esercizio delle proprie attività, rimangono in capo tutte le responsabilità civili e penali, oltre che contabili, fiscali, assicurative e previdenziali.
5. In ragione di ciò il concessionario solleva il Comune concedente da qualsiasi azione o pretesa che possa essere intentata da terzi, per qualunque danno a persone o cose o violazione delle norme di sicurezza, prevenzione, igiene ecc.

Art. 27
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

1. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente Concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, richiedendone l'immediato adempimento.

Art. 28
CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative alla presente procedura di affidamento, ivi incluse quelle risarcitorie, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e pertanto eventuali ricorsi devono essere inoltrati al T.A.R. del VENETO entro il termine di 60 giorni; in alternativa possono essere oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.
Le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune durante l'esecuzione del contratto, che non siano risolvibili per via amministrativa, sono devolute al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Verona. È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs 50/2016, in quanto applicabile, nel Codice Civile, nel Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, e nelle altre leggi o principi vigenti in materia, nonché al vigente Regolamento Cimiteriale Comunale.

Art. 30
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali verranno tratti ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679.
La presentazione dell'offerta da parte della Ditta concorrente implica il consenso al trattamento di dati forniti, compresi eventuali dati sensibili, da parte del Comune, nel rispetto della normativa vigente.

Allegato A

Spettabile
Comune di Caldiero
P.zza O. Marcolungo 19
37042 CALDIERO (VR)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - DECENNIO 2021/2030.

MODELLO DI PREVENTIVO CANONE ANNUO

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente nel Comune di _____, in Via _____titolare/legale rappresentante dell'impresa _____con sede in _____

relativamente alla concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali – decennio 2021 2030, alle condizioni tutte di cui al capitolato speciale d'appalto.

PREVENTIVA il seguente canone di concessione

Canone di concessione annuo posto a base di affidamento (al netto di IVA)	**Canone di concessione annuo offerto, in aumento rispetto al canone annuo posto a base di affidamento:**	
	In cifre	In lettere
€ 10.000,00	€	

DICHIARA

ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016:
- che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ammontano ad Euro: € _____ (in cifre)
- che i propri costi della manodopera ammontano ad Euro: € _____ (in cifre)

DICHIARA

altresì di aver preso visione della documentazione relativa alla procedura in oggetto e di ritenere il preventivo presentato congruo rispetto al servizio richiesto

DICHIARA infine

di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla normativa vigente, quanto segue:

_____.
_____.
_____.

timbro e firma

_____

SPETT.LE COMUNE DI CALDIERO
PIAZZA MARCOLUNGO N. 19
37042 CALDIERO (VR)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80, commi da 1 a 5, DEL D.LGS. N. 50/2016 e TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA LEGGE 136/2010

Il/la sottoscritto/a……..
nato/a……..(…) il…….. c.f. .....
e residente a.....(.....) Via .....
n°……CAP……..,C.F……, in qualità di:

- o titolare
- o libero professionista
- o legale rappresentante
- o altro……

dell'Impresa/Ditta……..*(indicare l'esatta Ragione Sociale dell'Impresa/Ditta)*
con sede in ..... (……) Via…… n°…….
CAP……., codice fiscale..... partita IVA .....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47, 76 77 bis del D.P.R. 445/00

DICHIARA

che, per se stesso e per quanto a conoscenza, per gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza di cui art. 80 co. 3 del D.Lgs n. 50/2016, non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall'art. 80, commi da 1 a 5, del D.Lgs n. 50/2016

DICHIARA altresì

- ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

❒ Che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. *Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio …… di ……., Via …… n. …… fax* ……..e-mail ……..

oppure

❒ Che l'impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: ……..

DICHIARA inoltre

- che la ditta è regolarmente iscritta nel registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, come segue:
  data di iscrizione: _____ numero di iscrizione_____
  codice di attività: _____ oggetto sociale _____
  _____
- di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:
  INPS matricola azienda _____ sede competente _____
  INAIL matricola azienda _____
- ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 13/08/2010, n. 136, che all'opera/servizio/commessa pubblica è dedicato il seguente conto corrente bancario:

CODICE IBAN																											
Codice Paese		CIN IBAN		CIN	A.B.I.					CAB					Numero conto corrente												

Banca (Denominazione completa) - Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo)

.....
e che le persone autorizzate ad operare su di esso sono:

1……..
2…….
3……..

DICHIARA infine

di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e firmato, costituisce condizione necessaria per l'affidamento dell'appalto e che provvederà a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata.

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.

(luogo, data) IL DICHIARANTE

_____ _____

LA DICHIARAZIONE E' SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO. IN ALTERNATIVA PUO' ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE, OPPURE SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.